

### 1.3. Fase successiva della procedura

- (6) Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito il dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (7) In base a quanto definito in dettaglio dal considerando (135) e seguenti, una parte interessata è stata invitata dai servizi della Commissione a richiedere l'intervento del consigliere auditore in taluni procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») per verificare l'accuratezza dei calcoli provvisori e il suo diritto di accesso alle informazioni riservate. L'audizione ha avuto luogo il 7 febbraio 2017.
- (8) La Commissione ha continuato a cercare e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Per disporre di dati più completi sul costo di produzione dell'Unione (in base al tipo di prodotto e al trimestre del periodo dell'inchiesta), è stato chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire dati supplementari. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.
- (9) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (10) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

### 1.4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (11) Il considerando 24 del regolamento provvisorio indica la definizione provvisoria del prodotto in esame.
- (12) I considerando da 29 a 35 del regolamento provvisorio indicano la richiesta avanzata da un produttore esportatore cinese e da un importatore di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto e i motivi per i quali la Commissione ha escluso in via provvisoria gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto.
- (13) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito che tale richiesta è infondata e sussiste un rischio di elusione nel caso venga accettata da parte della Commissione. La Commissione ha osservato di avere già tenuto conto del rischio di elusione nella fase provvisoria. In base a quanto indicato nel considerando 34 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che le importazioni di acciai per utensili e di acciai rapidi rappresentano, in termini di volume, l'1,25 % circa delle importazioni cinesi totali nel 2015 e che sono classificate sotto diversi codici specifici NC. La Commissione non ha inoltre ricevuto alcun elemento che provverebbe modifiche alla configurazione degli scambi dopo l'istituzione delle misure provvisorie, tale da indicare un'eventuale elusione.
- (14) Per le ragioni delineate nei considerando da 32 a 34 del regolamento provvisorio e in assenza di fatti nuovi o di elementi di prova, la Commissione ha mantenuto in essere la sua decisione di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto.
- (15) I considerando da 36 a 37 del regolamento provvisorio indicano la richiesta avanzata da un utilizzatore italiano di escludere altri determinati tipi di prodotto dalla definizione del prodotto. Come indicato nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto in via provvisoria tale richiesta di esclusione di prodotti ma ha affermato che la avrebbe ulteriormente esaminata. In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'utilizzatore italiano in questione ha ribadito la sua richiesta.
- (16) Nel corso di una visita di verifica in loco presso la sede della società, la Commissione ha cercato di chiarire i punti sollevati dall'utilizzatore.
- (17) Durante i dibattiti in questione, l'utilizzatore non ha tuttavia presentato alcun elemento nuovo. Di conseguenza, la Commissione ha respinto tali richieste e ha confermato le sue conclusioni esposte nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio.
- (18) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'utilizzatore italiano ha ribadito la sua richiesta di esclusione dei tipi di acciaio IF privi di interstiziali, dei tipi di acciaio a doppia fase, dei tipi di acciaio ad alto tenore di

